

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

Le cosiddette “operazioni straordinarie d’impresa” sono : la TRASFORMAZIONE, la FUSIONE e la SCISSIONE. Per le società cooperative la TRASFORMAZIONE (regolata dagli articoli 2545 decies e 2545 undecies) in altre forme societarie lucrative (società di persone, società a responsabilità limitata, società per azioni, società consortili) è ammissibile SOLO per le cooperative a mutualità NON prevalente e previa devoluzione del valore effettivo del patrimonio (si badi bene, non solo il valore contabile, ma quello effettivo attestato da relazione giurata di un esperto designato dal tribunale), dedotti solo il capitale versato e rivalutato, i dividendi non ancora distribuiti, aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, ai Fondi mutualistici previsti dalla legge 59/92 oppure (per le cooperative non aderenti ad alcuna Centrale cooperativa) allo Stato.

La trasformazione siffatta andrà deliberata in assemblea straordinaria, con le maggioranze qualificate previste dall’articolo 2545 decies.

Come si vede, si tratta di una norma molto severa , che comporterà di fatto , in caso di trasformazione, il quasi completo depauperamento della società, rendendo quindi nella pratica non conveniente tale operazione societaria.

Secondo il tenore letterale della norma, anche le eventuali riserve statutariamente divisibili dovrebbero essere devolute ai fondi mutualistici in sede di trasformazione, venendosi quindi a creare una incongruenza tra la natura di tali riserve (divisibili per l’appunto ai soci) e la loro obbligatoria destinazione (che verrebbe a configurare una indivisibilità).

La FUSIONE e la SCISSIONE delle società cooperative sono regolate , con decorrenza 1° gennaio 2003, dal disposto dell’articolo 2545 novies , che rimanda alla normativa novellata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2501 Forme di fusione

la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società , o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre. Per quanto concerne le società cooperative, si ritiene che una cooperativa possa liberamente incorporarne altre o incorporare società di capitali, ma non possa da quest’ultime essere incorporata, in quanto si verrebbe a verificare una manovra elusiva delle disposizioni contenute nell’articolo 2545 undecies. Al più si potrebbe ipotizzare la legittimità di una incorporazione di cooperativa in società di capitali solo previa devoluzione del patrimonio (sulla base dell’articolo 2545 undecies) della cooperativa ai fondi mutualistici o allo Stato.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

2501 bis Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica una particolare disciplina . Il progetto di fusione (art. 2501 ter) deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. La relazione (art. 2501 quinquies) deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e descrizione degli obiettivi che si vogliono perseguire. La relazione degli esperti (art. 2501 sexies) deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione .

Al progetto di fusione deve essere allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile della società obiettivo o della società acquirente.

2501 ter Progetto di fusione

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione , dal quale devono in ogni caso risultare :

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione.
- L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione.
- Il rapporto di cambio delle azioni o quote , nonché l’eventuale conguaglio in denaro (che non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate)
- Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
- La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
- La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate a bilancio della società che risulta dalla fusione eo di quella incorporante
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (es. obbligazioni).
- I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore di soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione viene depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con unanime consenso.

2501 quater Situazione patrimoniale

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito.

2501 quinquies Relazione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

2501 sexies Relazione degli esperti

uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi il metodo seguito per la determinazione di tale rapporto e i valori risultanti e le eventuali difficoltà di valutazione. Gli esperti sono scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte all'apposito Albo e, se l'incorporante o la società che nasce dalla fusione è una società per azioni o cooperativa che applica le norme delle società per azioni, la designazione spetta al tribunale.

In ogni caso le società partecipanti alla fusione possono nominare esperti comuni o richiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti comuni.

2501 septies Deposito di atti

Il progetto di fusione con le relazioni, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, le situazioni patrimoniali delle società, devono essere depositati presso le sedi delle società nei trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime; i soci hanno diritto di prendere visione di tali documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

2502 Decisione in ordine alla fusione

La fusione è decisa in assemblea straordinaria da ciascuna delle società che vi partecipano, mediante approvazione del relativo progetto. Valgono le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la modificazione dell'atto costitutivo, è fatto salvo il diritto di recesso del socio dissenziente.

2502 bis Depositi e iscrizioni

Le deliberazioni di fusione unitamente ai documenti previsti nell'articolo 2501 septies devono essere depositate nel registro delle imprese.

2503 Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dal precedente articolo, salvo che consti il consenso scritto dei creditori delle società partecipanti o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito in banca delle somme corrispondenti, salvo che la relazione di cui art. 2501 sexies non risulti redatta, per tutte le società partecipanti, da un'unica società di revisione che asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti non rende necessarie garanzie a tutela dei creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni i creditori possono nel termine di due mesi, fare opposizione.

2503 bis Obbligazioni

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti possono fare opposizione a norma del precedente articolo, salvo che la fusione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

2504 Atto di fusione

La fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato a cura del Notaio o degli amministratori della società incorporante o risultante dalla fusione, entro 30 giorni nell'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui è posta la sede della società risultante o incorporante.

2504 bis Effetti della fusione

la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504, nella fusione mediante incorporazione tuttavia può essere stabilita, nell'atto di fusione, una data successiva.

Ai sensi dell'articolo 2504 quater, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata una volta effettuate tutte le iscrizioni previste dall'articolo 2504.

2505 Incorporazione di società interamente possedute

Nel caso di fusione per incorporazione di società di cui l'incorporante possieda tutte le azioni o quote, il Progetto di fusione (art. 2501 ter) non deve contenere le informazioni sul rapporto di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni o quote dell'incorporante, inoltre non è dovuta la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501 quinquies) e la relazione degli esperti (art. 2501 sexies).

2505 bis Incorporazione di società possedute al novanta per cento

In questo caso non è richiesta la relazione degli esperti qualora venga concesso agli altri soci dell'incorporata il diritto di far acquisire le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

2505 quater Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

In questo caso si applica una procedura di fusione semplificata, in quanto la relazione degli esperti (art. 2501 sexies) può essere derogata con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti ed i termini degli articoli 2501 ter, 2501 septies, 2503 sono ridotti alla metà.

LA SCISSIONE

Con la scissione (art. 2506 del codice civile) una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, pre esistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, oppure continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Nel caso delle cooperative, si ritiene che tale forma societaria non possa attuare una scissione totale o parziale del proprio patrimonio, a beneficio di soggetti che non siano anch'essi società cooperative. Si ritiene inoltre che una cooperativa a mutualità prevalente non possa effettuare una scissione a beneficio di una cooperativa di nuova costituzione o pre costituita che sia a mutualità NON prevalente, ciò al fine di evitare manovre elusive del disposto dell'articolo 2514 del codice civile.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nell'articolo 2501 ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige inoltre la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501 quater e 2501 quinquies. E' prevista la relazione degli esperti (art. 2501 sexies) a meno che la scissione avvenga mediante costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono applicabili alla scissione gli articoli 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater, 2505 bis e 2505 ter, vigenti per le operazioni di fusione.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie, può essere tuttavia stabilita una data successiva, salvo che nel caso di scissione con costituzione di società nuove.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.